



COMUNE DI ROSOLINI

“allegato B”

Provincia Regionale di Siracusa
UFFICIO TECNICO V° SETTORE LL.PP.

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

FORNITURA DEI MATERIALI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA AD OPERA DEL PERSONALE DEL 5° SETTORE LL.PP. DEL COMUNE.

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura dei materiali occorrenti per i lavori in economia del Comune, così come indicati nell'elenco dei prezzi unitari che farà parte integrante del presente Capitolato.

Entro 10 giorni dalla comunicazione dell'affidamento del presente appalto, l'impresa inizierà la fornitura di che trattasi, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa sottoscrizione del verbale di consegna sotto le riserve di legge.

Dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, l'impresa appaltante sarà l'unica responsabile della fornitura secondo quanto indicato nei successivi articoli del presente capitolato.

Art. 2

PREZZI UNITARI

I prezzi unitari sono quelli indicati nell'elenco prezzi allegato “C” e rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura.

La ditta fornitrice, nell'accettare le forniture in oggetto, implicitamente dichiara:

- a) di aver preso visione del presente Foglio Patti e Condizioni, dei prezzi unitari indicati nell'elenco alleg. “C”, che farà parte integrante del contratto.
- b) di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sui costi da sostenere per il servizio della fornitura.
- c) di obbligarsi al rinnovo del contratto così come riportato all'art. 8 del presente Foglio Patti e Condizioni qualora l'Amministrazione lo richieda

La ditta fornitrice non potrà quindi eccepire, durante l'espletamento del servizio, la mancata conoscenza di condizioni e la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi non si configurino, e vengano riconosciuti come causa di forza maggiore contemplati dal codice civile e non esclusi da altre norme del presente capitolato.

Art. 3

PRESTAZIONI A CARICO DELLA DITTA FORNITRICE

La ditta fornitrice assume l'obbligo della fornitura, fino alla concorrenza dell'importo contrattuale e in conformità all'elenco dei prezzi unitari allegato “C”, presso il magazzino Comunale o cantieri di lavoro nell'ambito del territorio Comunale, sotto le direttive del personale del V° Settore LL.PP. all'uopo appositamente incaricato, con propri mezzi e personale specializzato.

La fornitura avverrà progressivamente mediante ordinativi in base alle esigenze dei lavori da realizzare nell'ambito del Comune.

Qualora la fornitura venisse eseguita in difformità all'ordinazione, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di respingerla senza che la Ditta fornitrice possa accampare diritti a maggiori compensi.

È facoltà del Comune, qualora si presenti la necessità, di ordinare materiale non previsto o diverso di quello indicato nell'elenco dei prezzi unitari allegato “C”, presso la Ditta appaltatrice; detto materiale sarà liquidato con le stesse modalità di tutta la fornitura aggiudicata.

Art. 4

COMPENSI E PAGAMENTI

L'IMPORTO CONTRATTUALE AMMONTA A € 15.000,00 (€ QUINDICIMILA/00), di cui € 12.500,00 per forniture ed € 2.500,00 per IVA. al 20%, che comprende tutti gli oneri di cui al precedente art. 3 e le relative prestazioni sia di manodopera che di mezzi d'opera, materiali, attrezzature, noli e trasporti per assicurare comunque la regolare fornitura posto cantiere.

I prezzi unitari di cui all'elenco prezzi alleg. "C" saranno depurati del ribasso d'asta pari al _____% offerto dalla ditta aggiudicataria della fornitura in sede di gara.

Detti compensi comprendono altresì, oltre agli oneri diretti per autoveicoli, carburante, ricambi e sostituzioni di ogni genere, anche l'incidenza degli oneri diretti ed indiretti previsti nei successivi articoli del presente Capitolato (oneri assicurativi, investimenti immobiliari, oneri passivi, ecc.), nonché l'incidenza delle spese generali e degli utili d'impresa.

Il pagamento avverrà con "Dispositivo di Liquidazione" emanato dal Responsabile del Settore LL.PP a seguito di presentazione di fattura debitamente vistata dallo stesso.

Art. 5

PENALITÀ

Le trasgressioni della ditta fornitrice degli obblighi imposti dal presente Foglio Patti e Condizioni rilevate, saranno contestate per iscritto alla ditta fornitrice, la quale farà pervenire le proprie giustificazioni in merito, e ciò entro e non oltre cinque giorni dalla data della contestazione.

La mancata presentazione, entro il termine su indicato, delle giustificazioni equivale a tacita accettazione e riconoscimento delle contestazioni, in tal caso l'Amministrazione procede all'applicazione delle penali appositamente previste ed appresso indicate, previa detrazione delle corrispondenti somme dalla fattura che la ditta fornitrice andrà ad emettere, dandone separata contestuale comunicazione alla ditta fornitrice.

Le penali previste per le trasgressioni della ditta fornitrice per gli obblighi imposti dal presente capitolato per lo svolgimento del servizio sono le seguenti:

- a) per i materiali richiesti non rispondenti alle caratteristiche tecniche e qualitative, l'Ufficio Tecnico Comunale, potrà accettarli nel caso in cui l'utilizzo degli stessi non influisca sulla regolare funzionalità degli stessi, riservandosi però la riduzione del prezzo unitario depurato del ribasso d'asta nella misura del 50%, mentre quello non accettabile sarà rifiutato e quindi il tutto a totale danno della ditta fornitrice;**
- b) per ogni giorno di ritardo sulla consegna del materiale verrà applicata una penale pari al 5% del valore del materiale richiesto.**

Art. 6

PERSONALE, MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE

La ditta fornitrice ha l'obbligo di mantenere costantemente in servizio il personale necessario all'espletamento delle prestazioni previste nel presente Capitolato.

E ciò al riguardo sia degli oneri del servizio sia alle necessità di carattere generale.

La ditta fornitrice ha altresì l'obbligo di mantenere in completa e costante disponibilità, i mezzi mobili, le attrezzature, destinati al servizio ed ha altresì l'obbligo di servirsi di personale specializzato e attrezzature idonee all'uso preposto.

La ditta fornitrice è libera di determinare, in base ai criteri organizzativi di propria esclusiva scelta, la quantità ed il tipo dei mezzi mobili, delle attrezzature, purché essi si rilevino correttamente adeguati alle necessità del servizio ed agli oneri imposti dal presente capitolato.

Art. 7

ONERI ED OBBLIGHI DELLA DITTA FORNITRICE

La ditta fornitrice ha l'obbligo di osservare, durante lo svolgimento del servizio, i regolamenti comunali. Per tutti gli oneri, obblighi e prestazioni sopra esposti non spetta alla ditta fornitrice alcun compenso eccedente a quello contrattualmente stabilito, essendo già comprensivo degli oneri, obblighi e prestazioni stessi.

Art. 8

DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata fino alla concorrenza dell'importo contrattuale, in quanto trattasi di forniture da appaltare a contratto aperto.

Il Comune di Rosolini qualora ne ravveda le necessità e si verificano le condizioni di cui al comma 3 lettera b) dell'art. 57 del Decreto Legge 163/2006, può rinnovare il contratto per un importo pari a quello in essere ed alle stesse condizioni, prezzi e modalità.

Art. 9

REVISIONE PREZZI

I prezzi unitari non potranno subire variazioni di sorta e resteranno tali fino al completamento dell'intera fornitura prevista anche in presenza di rinnovo di contratto ai sensi di quanto riportato all'art. 8 secondo comma del presente Foglio Patti e Condizioni.

Art. 10

CAUZIONE

La ditta fornitrice a garanzia degli obblighi assunti con il presente appalto, è tenuto a versare in via definitiva e con le modalità previste dall'art. 113 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 una cauzione pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione calcolato per l'intera durata dell'appalto.

La cauzione verrà svincolata dopo l'approvazione dal verbale di cessazione di fornitura e comunque che non vi siano in corso contenziosi con l'Amministrazione.

Detta cauzione può essere costituita da fidejussione bancaria secondo le vigenti disposizioni, ovvero da polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazioni a ciò autorizzate ai sensi dell'art. 1 lettera c) della legge 10/6/1982 n° 38 ed elencate nel D.M. del 18/03/1983.

Art. 11

RICHIAMI ALLE LEGGI E REGOLAMENTI

Nell'espletamento del servizio la ditta fornitrice è obbligata alla osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Foglio Patti e Condizioni nonché di quelle stabilite:

- **Nelle leggi e regolamenti in vigore in materia di pubbliche forniture;**
- **Nella legge "Antimafia" n° 646 del 13/9/1982 e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Nelle norme contenute nel Capitolato generale per gli appalti delle forniture dello Stato, approvato con D.M. 20/10/1985;**

Art. 12

RESCISSIONE DEL CONTRATTO

L'Ente Appaltante ha facoltà di rescindere il contratto di appalto senza indennizzo se l'Impresa Appaltante non rispetta le condizioni e non ottempera a quanto disposto nel presente Foglio Patti e Condizioni e previa messa in mora. Il contratto può venire rescisso anche per fallimento della Ditta fornitrice.

Art. 13

SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Ditta appaltante tutte le spese e gli oneri contrattuali, nessuna esclusa.

Art. 14

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

La Ditta fornitrice si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore.

In caso di inottemperanza, accertata dall'Autorità Municipale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, l'Amministrazione Comunale comunicherà all'Impresa appaltante l'inadempienza accertata, sequestrerà la cauzione fino a quando l'Ispettorato del lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

La Ditta non potrà opporre eccezioni all'Ente, né avrà titolo a risarcimento di danni.

Art. 15

OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi e previdenziali sono a carico della Ditta fornitrice, la quale è la sola responsabile, salvo il diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Art. 16

CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere su quanto disciplinato dal presente Foglio Patti e Condizioni, le parti dichiarano di eleggere come unico foro competente il Foro di Siracusa.

ROSOLINI, lì 23/04/2008

**IL RESPONSABILE DELLA U.O.
(Geom Piero Fioretti)**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
(Ing. Corrado Mingo)**